

Nota a Corte di Giustizia, Grande Sezione 17 novembre 2009, causa C-169/08

La sentenza emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia il 17 novembre 2009, nota ormai come sentenza sulla “tassa sul lusso”, si segnala, più che per la decisione in sé, il cui contenuto era giuridicamente prevedibile, per l’iter giurisdizionale che ha portato alla stessa, il quale merita di essere oggetto di riflessione con riferimento al dialogo tra giudici nazionali e giudici comunitari quale rilevante tassello di un più ampio processo di “comunitarizzazione”, la cui realizzazione non può che essere strettamente connessa alla collaborazione di tutte le Istituzioni ed i centri di potere coinvolti.

Riportando brevemente la vicenda oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia, sarà possibile comprendere il senso delle riflessioni successivamente proposte.

Oggetto della pronuncia è l’art. 4, l.r. Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, come modificato dall’art. 3, co. 3, l.r. 29 maggio 2007, n. 2, con il quale il legislatore regionale ha previsto l’applicazione di un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili ed unità di diporto riguardante aerei adibiti ad uso privato ed imbarcazioni di lunghezza superiore ai 14 metri nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, ove i titolari del rapporto d’imposta siano persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dalla Regione. Il Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui si è detto e di altre contenute nella stessa legge in relazione all’art. 117, co. 1, Cost. Il Giudice delle Leggi, pronunciandosi sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, le ha dichiarate inammissibili o infondate, ma ha disposto la separazione del giudizio vertente sull’art. 4, cit., promuovendo un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234. Tr. CE alla Corte di Giustizia, affinché quest’ultima si pronunciasse sulla compatibilità dell’art. 4, l.r. Sardegna n. 4/2006 con le norme del Trattato. In particolare, la Corte Costituzionale dubita che la norma richiamata non sia in contrasto con l’art. 49, Tr. Ce, poiché l’imposta prevista, avendo quale soggetto passivo le sole persone fisiche o giuridiche non aventi domicilio fiscale sull’isola, porterebbe alla lesione, a mezzo

discriminazione, della libertà di prestazione dei servizi, libertà, come è noto, ricompresa fra quelle fondamentali dell'Unione Europea. In secondo luogo, il Giudice delle Leggi rinvia alla Corte di Lussemburgo affinché la stessa valuti se l'art. 4, prevedendo l'imposta in questione, possa configurare un aiuto di stato, vietato dall'art. 87, Tr. Ce, poiché non compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, co. 2 Tr. Ce. Le questioni assumono rilevanza, secondo quanto affermato nell'ordinanza di rinvio, in quanto la questione di legittimità promossa in via principale dal Consiglio dei Ministri in relazione all'art. 117, co. 1, Cost., richiede la previa verifica della compatibilità delle norme tacciate di incostituzionalità con quelle di cui agli art. 49 e 87, Tr. Ce, verifica che non può che essere demandata al giudice competente a fornire la corretta interpretazione delle norme del Trattato, quindi alla Corte di Giustizia. Il Giudice di Lussemburgo, non accogliendo le ragioni giustificative della norma addotte dalla difesa della Regione Sardegna, ha, con chiare e condivisibili argomentazioni, sulle quali si rinvia alle motivazioni della sentenza, affermato l'incompatibilità dell'art. 4, l.r. Sardegna n. 4/2006 con gli artt. 49 e 87, Tr. Ce.

Individuato succintamente l'oggetto della controversia, è ora possibile con maggiore consapevolezza riflettere sulla rilevanza, ci si consenta il termine, politica della vicenda analizzata. Com'è noto, da sempre la Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, al contrario di altre corti nazionali, si è mostrata restia a dichiarare la propria legittimazione a sollevare questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 234, Tr. Ce. Invero il percorso evolutivo della difficile apertura del sistema costituzionale interno alle Corti europee richiederebbe analisi ben più approfondite, ma, per quanto qui rileva, basti ricordare il difficile dialogo fra la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale fra gli anni '60 e gli anni '80 del secolo scorso e la particolare ostinazione del nostro Giudice delle Leggi a non voler ammettere la sussistenza di un potere-dovere del giudice di merito di procedere con la diretta disapplicazione della norma di diritto interno contrastante con la norma comunitaria direttamente applicabile, opzione ermeneutica poi accolta solo nel 1984 con la nota sentenza Granital (sent. 8 giugno

1984, n. 170). La negazione della legittimazione della Corte Costituzionale a sollevare questione di pregiudizialità, che, fra l'altro, non è che una delle conseguenze della stessa sentenza Granital, è un evidente sintomo della difficoltà ad oltrepassare i confini nazionali e ad affermare la meritevolezza di un sistema giurisdizionale volto alla leale collaborazione (locuzione spesso abusata nell'ultima contingenza socio-politica, ma qui pienamente pertinente) fra gli organi giurisdizionali interni e comunitari, unico sistema, peraltro, che si ponga all'altezza delle sfide poste dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Con la sentenza n. 102/2008 e la successiva ordinanza di rinvio n. 103/2008, la Corte Costituzionale sembra aver abbattuto una parte della cortina di ferro che sino ad allora non era stata concretamente mai scalfita. Il fine del presente lavoro è, tuttavia, non solo quello di sottolineare i progressi della giurisprudenza nel dare spazio ad un fruttuoso dialogo con la Corte di Giustizia, ma anche quello di evidenziarne i limiti e di tracciare il percorso ancora da affrontare per giungere ad una definitiva affermazione della legittimazione della Corte Costituzionale a promuovere il rinvio pregiudiziale. Se è vero, infatti, che il Giudice delle Leggi ha rinviato alla Corte di Giustizia ex art. 234, Tr. Ce., è doveroso sottolineare che lo ha fatto in un contesto in cui la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in via principale, non incidentale. La Corte, infatti, si premura di mettere nero su bianco alcune affermazioni dalle quali emerge chiaramente che il cammino non è affatto concluso.

Il fulcro della questione va rinvenuto nella definizione di "giudice" rilevante ai sensi dell'art. 234, tr. Ce., la quale dovrà essere estrapolata alla luce della giurisprudenza comunitaria, essendo il rinvio pregiudiziale istituito di matrice europea. Secondo l'orientamento accolto dalla Corte di Giustizia, per valutare se l'organo giudicante abbia o meno le caratteristiche di giudice ex art. 234, Tr. Ce., è necessario tener conto di una molteplicità di fattori, fra i quali, ad esempio, l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che applichi norme giuridiche, la sua indipendenza ed il carattere giurisdizionale della pronuncia (vedi, *ex multis* CdG 30 maggio 2000, causa C-516/99). Ebbene, la

domanda a cui occorre dare risposta è la seguente: la Corte Costituzionale può essere reputata giudice nel senso suesposto? La Corte stessa, nell'ordinanza n. 103/2008, ha affermato che *“la stessa, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, Tr. Ce e , in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni -per disposto dell'art. 137, co. 3, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Ce”* e che *“ove nei giudizi di legittimità costituzionali promossi in via principale non fosse possibile effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234, Tr. Ce, risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di Giustizia”*. Un notevole sforzo ermeneutico, quindi, quello compiuto dai giudici della Consulta ove affermano, contrariamente al precedente orientamento, la qualità di giudice della Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 234, Tr. Ce., nelle ipotesi in cui alla stessa siano sottoposte questioni in via principale. L'ulteriore passo, all'insegna di una definitiva apertura e di un riconoscimento dell'importanza di un dialogo non intermediato dai giudici di merito fra la Consulta e la Corte di Giustizia, sarebbe quello, da più parti auspicato, di riconoscere la generale legittimazione della Corte Costituzionale a sollevare questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Lussemburgo. Come autorevolmente sostenuto, l'ulteriore passo prospettato sarà quasi obbligato, anche perché, una volta ammesso che la Corte Costituzionale è Giudice ai sensi dell'art. 234, Tr. Ce, avranno largo spazio le voci che ritengono che non è facilmente sostenibile in termini giuridici una diversa qualificazione del Giudice delle Leggi a seconda che lo stesso sia adito in via principale ovvero incidentale.

Scheda a cura della Dott.ssa Nadia Marina La Rana